

InFormazione



La Newsletter Formativa



IN QUESTO NUMERO

IN COPERTINA: FISCALE

- PRIMO SEMESTRE 2019 SENZA INDICAZIONE DELLA DATA DELL'OPERAZIONE NELLA FATTURA ELETTRONICA (pag.1-2).

- "E-FATTURA: LIQUIDAZIONI IVA" (pag. 3-4)

- E-FATTURA NEI CONFRONTI DI UN "PRIVATO": COME CONSEGNARE LA COPIA AL CLIENTE (pag. 5)

- CON LA E-FATTURA "VOLONTARIA" STOP COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE ATTIVE (pag 6-7)

- RISTORANTI ED E-FATTURA, UNA QUESTIONE ANCORA APERTA (pag 8-9)

- OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI IDENTIFICATI IN ITALIA: FATTURA ELETTRONICA?(pag. 10)

- FATTURA ELETTRONICA E COPIE DI CORTESIA (pag.11-12)

- OBBLIGO DI NOMINA DEL REVISORE PER LE "IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI" (pag. 13)

- MANOVRA: IPER-AMMORTAMENTO CONFERMATO PER IL 2019 E IL 2020 (pag.14)

- MANOVRA: DAL 2019 CEDOLARE SECCA ANCHE PER I LOCALI COMMERCIALI (pag.15-16)

- MANOVRA 2019: SCONTRINO ELETTRONICO DA LUGLIO 2019 (pag 17-18)

- MANOVRA 2019: MINI IRES PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ASSUMONO PERSONALE (pag.19-20)

- BONUS ENERGIA A RISCHIO SENZA COMUNICAZIONE ALL'ENEA (pag 21-22)

AMBIENTE E SICUREZZA

- ABOLIZIONE DEL SISTRI DAL 1 GENNAIO 2019 (pag. 23)

CREDITO

Nuovo accordo per il credito (moratoria) (pag 24)
Bandi ed Incentivazioni (pag.25 -33)

PRIMO SEMESTRE 2019 SENZA INDICAZIONE DELLA DATA DELL'OPERAZIONE NELLA FATTURA ELETTRONICA

di Valdes Landi

È opportuno precisare, in via preliminare, che **l'introduzione della fattura elettronica** non determina alcun **cambiamento in relazione alle regole** già previste per il momento di effettuazione dell'operazione, in conseguenza del quale sorge l'esigibilità del tributo nonché tutti gli obblighi connessi **all'emissione della fattura**, alla registrazione, ecc..

Si ricorda infatti che in linea generale:

- **le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della consegna o spedizione** (ovvero successivamente in presenza di clausole sospensive diverse dalla riserva di proprietà o dalla locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti);
- **le cessioni di beni immobili si considerano effettuate alla data di stipula dell'atto notarile** (anche in tal caso fatte salve le clausole che differiscono tale momento);
- **le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo.**

Tuttavia, laddove **prima della consegna o spedizione** o dell'atto sia incassato il corrispettivo l'operazione si considera effettuata in misura pari all'importo percepito, così come, se prima dell'effettuazione dell'operazione **venga emessa la fattura**, l'operazione si considera effettuata in tale momento.

Pertanto, anche con l'avvento della fattura elettronica il **documento in formato xml deve essere emesso (trasmesso al Sdi) nel momento in cui l'operazione si considera effettuata** in base alle predette regole.



Tale aspetto è stato confermato anche dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 13/E/2018](#) e le critiche non sono mancate poiché la necessità di inviare la fattura al Sdi entro **le ore 24** del giorno di effettuazione dell'operazione richiede una **tempestività** che le imprese non sempre riescono a garantire.

Per tale motivo la manovra 2019 **apporta alcune importanti modifiche**, stabilendo in particolare che:

- **per le fatture emesse in formato elettronico nel primo semestre del 2019** (fino al 30 giugno), non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180%) se il documento è emesso **entro il termine di liquidazione dell'imposta** del periodo in cui l'operazione è stata effettuata. Pertanto, per un'operazione effettuata il 28 febbraio 2019 il file Xml può essere trasmesso al Sdi entro il 16 marzo 2019. Inoltre, è prevista **la riduzione della sanzioni dell'80%** se la fattura viene emessa **entro il termine della liquidazione successiva** rispetto a quella in cui è effettuata l'operazione;

È necessario precisare che in tale situazione gli Uffici avviano un processo per la ricostruzione reddituale del soggetto interessato da indagini finanziarie, di fatto attivano quasi sempre una forma di contraddittorio come raccomandato dalla stessa Agenzia

- **per le fatture emesse dal 1° luglio 2019** (cartacee o elettroniche) si introduce **un'asincronia fisiologica tra momento di effettuazione dell'operazione e termine di emissione della fattura**, poiché si consente di emettere il documento entro dieci giorni rispetto al momento di effettuazione.

Nell'ipotesi in cui la data di emissione del documento sia diversa e successiva a quella del momento di effettuazione, nel documento deve essere indicata tale ultima data.

Ulteriore differenza è che nel **primo semestre 2019, non sarà necessario indicare nel file Xml la diversa data di invio della fattura** rispetto a quella di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio, per un'operazione effettuata il 31 gennaio 2019, con invio della fattura al Sdi il 16 febbraio **nel file Xml** dovrà essere riportata solamente la data del 16 febbraio **senza specificare** che **l'operazione** è stata **effettuata** il 31 gennaio 2019, fermo restando l'obbligo di far confluire il debito Iva nella **liquidazione** del mese di gennaio.

Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

E-FATTURA: LIQUIDAZIONI IVA

di Valdes Landi



Come era prevedibile, il meccanismo della fattura elettronica, imposto nell'ambito di un sistema fiscale complesso come quello italiano, sta rivelandosi sempre più complicato, ancora prima di entrare in vigore a pieno regime, e ad ogni "pezza", invece di migliorare, si finisce con il complicare ulteriormente le cose.

Partiamo da un principio: con la fattura elettronica, emettere una fattura entro le **ore 24** del giorno stesso in cui si verifica l'esigibilità dell'imposta - come dovrebbe teoricamente avvenire già oggi - **è pressoché impossibile**. Secondo principio: posto che il SDI può "prendersi" fino a 5 giorni di tempo per effettuare i controlli ed effettuare il recapito al destinatario finale, è presumibile che tali fatture potranno pervenire ai destinatari finali solo nel mese successivo. **Per tale ragione non potrebbero che essere annotate sul registro acquisti in tale mese successivo, con la conseguenza di far slittare in avanti la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.**

A tutto questo si è tentato di porre una "pezza" con il DL collegato alla Manovra 2019, ora all'esame del Parlamento, introducendo una prima fase transitoria (primo semestre) nella quale non saranno previste sanzioni laddove l'emissione della fattura avvenga fuori termine ma entro la data prevista per la liquidazione IVA, e prevedendo che entro tale termine possa anche esercitarsi la detrazione dell'imposta in presenza di una E-fattura non regolare ma che risulti poi emessa sempre entro tale termine.

Ciò che qui maggiormente interessa, però, non è la fase transitoria, quanto le disposizioni che si intende introdurre "a regime", ovvero a partire dal 1 luglio 2019. Secondo il DL collegato muterà infatti la stessa normativa IVA, con l'introduzione della previsione che l'emissione (e la trasmissione al SDI) della fattura possa avvenire **entro 10 giorni dall'esigibilità dell'imposta** (e non entro le ore 24 del giorno stesso), con obbligo di indicazione espressa della data di esigibilità e fermo restando il fatto che l'imposta esposta debba concorrere nel periodo di liquidazione in cui si è verificato il presupposto di esigibilità, indipendentemente dalla data di emissione e trasmissione della fattura. Non solo. Anche da un punto di vista passivo il riferimento dell'esigibilità sarà il "faro" da seguire, potendosi tenere conto dell'IVA assolta sugli acquisti relativa a tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l'esigibilità.

Il giorno 15 del mese successivo diventa quindi la dead line entro la quale verificare non solo la data di emissione e ricezione della fattura, ma anche la data di esigibilità cui tale fattura fa riferimento, generando un meccanismo di liquidazione IVA che dovrà tenere in considerazione molteplici operazioni non in base alla mera "data fattura" bensì in base alla "data esigibilità", in una sorta di liquidazione a ritroso, ulteriormente vincolata alla data di avvenuta annotazione sul registro IVA acquisti.

Da un punto di vista attivo, quindi, a fronte di una fattura datata 10 agosto, e quindi annotata sul libro IVA vendite a partire da tale data, e comunque entro il 15 del mese, l'IVA a debito dovrà essere computata nella liquidazione di **LUGLIO, e non di agosto**

Da un punto di vista passivo, invece, occorre partire dalla data di ricezione.

Ipotizziamo, dunque, che la fattura dell'esempio cui sopra venga recapitata dal SDI al cliente finale il 13 agosto. A partire da tale data, pertanto, potrà essere annotata sul registro IVA acquisti, condizione essenziale per poter portare in detrazione l'IVA assolta. In questo caso, (sempre secondo le nuove disposizioni) se la fattura viene ricevuta ed **annotata** entro il 15 agosto, posto che nella fattura stessa è esplicitato che l'esigibilità si è verificata il 31 luglio, la relativa imposta a credito potrà essere scomputata dalla liquidazione di luglio, senza dover attendere agosto, mese di avvenuta annotazione.

Cosa accadrebbe, invece, se la fattura relativa ad operazione 31 luglio e emessa il 10 agosto venisse scartata dal SDI?

Da un punto di vista attivo, fermo restando l'obbligo di procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni dall'avvenuto scarto, l'imposta risulta comunque esigibile e pertanto, dovrebbe comunque essere computata nella liquidazione IVA di luglio. Tuttavia, visti i tempi tecnici, in questo caso difficilmente pervenirebbe al destinatario finale entro il 15 agosto, rendendo impossibile la "ripresa" dell'IVA a credito di luglio e facendo dunque slittare in avanti il diritto alla detrazione.

Tutto questo, seppure venga senza dubbio incontro alle esigenze dei contribuenti, sarà **concretamente molto complesso da gestire**, posto che le liquidazioni IVA (specialmente quelle dei contribuenti mensili) si potranno gestire "sul filo di lana", dovendo attendere sino all'ultimo per verificare le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo, a meno che non si intenda rinunciare a tale possibilità di ripresa "a gambero". Occorre infatti ricordare che se si guarda all'esercizio del diritto di detrazione questo può sempre legittimamente essere esercitato anche in un momento successivo, purché con riferimento all'anno di ricezione della fattura.

Inoltre, **tanto per complicare ulteriormente il tutto**, sempre nel DL collegato viene altresì previsto che questo meccanismo di imputazione dell'IVA a debito e di detrazione dell'IVA a credito a gambero", non valga per i documenti a cavallo d'anno. Ciò significa che tutte le fatture ricevute nel mese di gennaio, anche se si riferiscono a operazioni la cui esigibilità è avvenuta nell'anno precedente, non potranno essere "ripescate" a ritroso. Viceversa, resta ferma la disposizione che prevede che le fatture ricevute nell'anno precedente e "dimenticate nel cassetto", e quindi contabilizzate nell'anno successivo, debbano necessariamente concorrere alla liquidazione IVA annuale dell'anno in cui sono state ricevute, con ripresa a ritroso in dichiarazione IVA.

In tutto questo vi è da chiedersi cos'altro sia possibile complicare ulteriormente. Con la E- fattura occorrerà chiudere le liquidazioni IVA a filo di scadenza, verificando aspetti che mai prima d'ora era necessario verificare, venendosi così a creare l'ennesima situazione in cui una presunta semplificazione andrà creare ulteriore caos. Peraltro, in questo quadro, l'utopia della predisposizione automatizzata delle Liquidazione Periodica IVA diviene ancora più irrealistica, e vi è anche da chiedersi come tutto questo potrà trovare una rappresentazione "comprensibile" nelle Comunicazioni Periodiche.

Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it



E-FATTURA NEI CONFRONTI DI UN “PRIVATO”: COME CONSEGNARE LA COPIA AL CLIENTE

di Valdes Landi



Lunedì 12 novembre si è tenuto un incontro tra l’Agenzia delle Entrate e gli “esperti” della stampa specialistica, sul tema della fatturazione elettronica, e nel corso dell’evento l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune risposte ai quesiti più ricorrenti.

Uno dei problemi sottoposti all’Amministrazione finanziaria ha riguardato gli adempimenti da porre in essere laddove la fattura in formato digitale debba essere emessa nei confronti di un “consumatore finale” non in possesso del numero di partita Iva. Ad esempio tale esigenza si verificherà per le prestazioni poste in essere dai professionisti esercenti le arti sanitarie. In tali ipotesi la clientela è costituita nella maggior parte dei casi da clienti persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta per ciò che riguarda l’emissione del documento nei confronti di un condominio. Si tratta nella sostanza di un’ipotesi perfettamente assimilabile all’emissione della fattura nei confronti di una persona fisica non in possesso della fattura Iva.

Nel compilare la fattura elettronica **deve essere indicato il Codice Fiscale della persona fisica nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente**. Inoltre, il campo “**codice destinatario**” della fattura elettronica deve essere valorizzato con il codice convenzionale “**0000000**”. Il documento digitale così formato deve essere in ogni caso inviato per il tramite del SdI.

I dubbi, nascono dove si afferma che “nella copia deve essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell’area riservata”. A ben vedere, né il Decreto legislativo citato, né il Provvedimento direttoriale del 30 aprile scorso, prevedono l’obbligatorietà di fornire tale indicazione sulla copia del documento elettronico o cartaceo. Inoltre non si comprende come tale obbligo possa essere materialmente soddisfatto.

Il documento elettronico, il cui formato è l’XML, non deve essere per sua natura modificabile. Nel caso in esame, l’emittente consegna al cessionario/committente una copia, diversa da quella fiscalmente valida, che resta unica. Conseguentemente, al fine di rendere possibili le predette annotazioni sul documento, cioè la dichiarazione di esistenza di un unico esemplare valido ai fini fiscali, le società di software dovranno rendere modificabile la “copia” in formato XML. La consegna della copia al destinatario si ritiene possa ad esempio essere effettuata anche a mezzo posta elettronica ordinaria diversa dalla PEC.

Deve inoltre tenersi conto che, con decorrenza dal 1° luglio prossimo, la fattura elettronica potrebbe essere emessa entro i dieci giorni successivi dal momento di effettuazione dell’operazione. In tale caso, il momento in cui l’operazione si considera effettuata deve essere indicato nel documento medesimo.

E dunque evidente che non potrà essere indicato né nella copia del file in formato XML, né nella copia analogica consegnata al contribuente, che si tratta della copia della fattura trasmessa al SdI. Infatti, se tale momento risulterà successivo rispetto all’effettuazione dell’operazione, potrà essere fornita l’indicazione che si tratta di una copia che sarà inviata al SdI, entro i termini previsti dalla legge. Diversamente, ove questa interpretazione non fosse condivisa, il rilascio della copia potrà avvenire solo successivamente, cioè allorquando il documento sarà effettivamente trasmesso al SdI.

Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

CON LA E-FATTURA “VOLONTARIA” STOP COMUNICAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE ATTIVE

di Valdes Landi

L'obbligo diffuso di fatturazione in esclusiva modalità elettronica, a far data dal 1 gennaio 2019, non è certamente l'unica grande novità che attende i contribuenti a partire dall'anno prossimo.

A partire dal 2019, infatti, insieme alla necessità di gestire l'enorme flusso di dati che transiterà dal Sistema di Interscambio a seguito dell'obbligo di e-fattura per le operazioni intercorse tra soggetti nazionali o stabiliti nel territorio nazionale, **arriverà anche una nuova comunicazione, che colloquialmente chiameremo “esterometro”**.

Si tratta, più precisamente, del **nuovo obbligo di trasmissione**, in esclusiva modalità telematica, delle operazioni intrattenute con soggetti **non stabiliti in Italia**, fatta eccezione per quelle operazioni già documentate da bolla doganale, oppure quelle già transitate in modalità elettronica dal Sistema di Interscambio.

La disposizione ha una ratio facilmente intuibile: posto che le operazioni “con l'estero” non transitano da SDI, visto che non si rende applicabile l'obbligo di fatturazione elettronica, **allora i dati dovranno essere trasmessi dai contribuenti**, con una sorta di “spesometro” specificatamente dedicato a questo tipo di operazioni (mentre la Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute verrà meno, sostituita dalla e-fattura).

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere impatterà in maniera importante sull'operatività, poiché i **tempi** imposti dalla norma risultano essere assolutamente **ristretti**: la trasmissione telematica dei dati, infatti, dovrà essere effettuata entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**.

Da un punto di vista operativo, il cd. “esterometro” potrà essere evitato con riferimento alle operazioni (attive e passive) che avranno a supporto una bolla doganale.

Anche in questo caso la ratio della disposizione è evidente: tutto ciò che transita dal sistema doganale risulta già presente negli archivi dell'amministrazione finanziaria, pertanto non è necessario procedere con una nuova comunicazione.

Sulla scorta del medesimo tipo di ragionamento, anche le operazioni già documentate da fattura elettronica regolarmente transitata dal SDI potranno non essere incluse nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ma sul punto è necessario focalizzare meglio l'attenzione

Per quanto riguarda le fatture passive (ovvero quelle ricevute) è altamente improbabile, per non dire impossibile, che il fornitore “non nazionale” emetta fattura secondo il tracciato XML previsto dall'Agenzia delle Entrate, con correlata trasmissione al sistema di interscambio.

Possiamo pertanto affermare che le fatture dei fornitori esteri necessariamente perverranno in formato **analogico** - cartaceo o secondo canali diversi dal SDI (ad esempio sotto forma di un pdf allegato ad un messaggio di posta elettronica). Per questa ragione, a meno che non si tratti di fatture relative ad operazioni che comportino l'emissione di una bolla doganale, queste fatture dovranno essere incluse nella nuova comunicazione, avente scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della fattura **passiva stessa**.

Per quanto riguarda le fatture attive (ovvero quelle emesse), invece, è **possibile evitare** la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere laddove si intenda **emettere, su base volontaria, la fattura in formato elettronico**, e procedendo con la trasmissione delle informazioni al Sistema di Interscambio.

In questo caso, valgono alcune regole specifiche di compilazione con riferimento all'anagrafica del cliente (estero) e, attenzione, è anche obbligatoria l'apposizione di firma digitale al file fattura, firma che nelle fatture B2B o B2C che interessano soggetti nazionali o stabiliti è invece opzionale.

Secondo le specifiche tecniche, infatti, i dati delle fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, possono essere trasmessi (sottolineiamo che si tratta, infatti, di una facoltà) sotto forma di intera fattura (o lotto di fatture) al Sistema di Interscambio, nel rispetto del tracciato XML.

In tal caso, il "CodiceDestinatario", ovvero il campo normalmente deputato ad accogliere l'identificativo a sette lettere e cifre che identifica il canale telematico sul quale si intende ricevere le e-fatture (se attivo) o che deve essere compilato con "0000000" laddove il canale non sia attivo (ricezione a mezzo PEC, oppure fatturazione verso soggetti non titolari di partita IVA o contribuenti minimi/forfettari), in questa particolare situazione deve essere valorizzato come "XXXXXXX".

Inoltre, affinché il file sia accettato, deve apporvi una firma elettronica.

In conclusione, se la fattura emessa verso soggetto estero viene trasmessa al SDI, nel rispetto delle due condizioni sovra esposte, e dal SDI accettato, le informazioni relative a tale fattura non dovranno essere nuovamente trasmesse con la comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere, posto che ogni informazione in merito è già pervenuta al SDI.

Diversamente, si potrà emettere una normale fattura "cartacea" ed includere i dati della stessa nell' "esterometro" da presentarsi entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa.

Sarà comunque necessario ricordarsi che **il soggetto estero (destinatario della fattura) non riceverà tale documento dal Sistema di Interscambio**, che non può materialmente effettuare recapiti a soggetti privi di canale dedicato / PEC e che nemmeno sono nella disponibilità dell'area loro riservata nel sito **dell'Agenzia**.

Per questa ragione, **una copia della fattura**, per quanto già trasmessa al SDI, **dovrà comunque essere trasmessa al cliente secondo i canali ordinari** (posta/mail ecc.).



Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria
✉ v.landi@confartigianatofc.it

RISTORANTI ED E-FATTURA, UNA QUESTIONE ANCORA APERTA

di Valdes Landi



L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, con tutti i tecnicismi e le particolari tempistiche connesse al transito dei flussi dal Sistema di Interscambio che esso comporta, porta con sé una serie di dubbi cui è necessario che l'Agenzia delle Entrate dia una soluzione univoca nel più breve tempo possibile.

In pole position nella classifica delle domande più ricorrenti, vi è la questione della fattura richiesta a soggetti obbligati ad emetterla solo in caso di richiesta esplicita del cliente, quali i commercianti al dettaglio, ma anche la delicata posizione di quei soggetti che, laddove emettano fattura immediata, sono esonerati dal rilascio dello scontrino o dalla ricevuta fiscale (proprio poiché è stata emessa, immediatamente, fattura); caso tipico, i ristoratori.

Alternativa ricevuta fiscale - fattura

Per inquadrare la questione occorre risalire indietro nel tempo, alla Circolare del 4 aprile 1997, n. 97/E. Con tale circolare era stato precisato che l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale sono facoltativi laddove per la stessa operazione venga emessa fattura immediata.

Cercando di trasporre questa disposizione nel nuovo panorama tributario, si incontrano immediatamente una serie di difficoltà. Innanzi tutto occorre ricordare che per "fattura immediata" si intende quella rilasciata entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.

Tradotto in termini "telematici", la e-fattura dovrebbe essere trasmessa al SDI entro la giornata stessa.

Le problematiche irrisolte

Si impongono, prendendo in considerazione questa impostazione, una serie di considerazioni.

La prima richiama aspetti di carattere tecnico. Immaginare di emettere fattura nella stessa giornata comporterebbe quale assurda conseguenza che il ristoratore, cui magari viene chiesta emissione di fattura al termine di una cena di lavoro, alle 23.30, dovrebbe "mollare tutto" per preoccuparsi di emettere e trasmettere la fattura al SDI entro mezzora, ovvero prima dello scoccare della fatidica mezzanotte.

La seconda considerazione, che tiene invece conto della normativa così come ora prevista e modificata dal D.L. 119/2018 (**tutt'ora in corso di conversione**) delinea invece un panorama completamente diverso: infatti, è espressamente previsto che non saranno considerate tardive le fatture emesse (ovvero trasmesse al SDI) entro il termine della propria liquidazione IVA, e quanto sopra fino al 30 giugno 2019 (e, pare, con probabile allungamento al 30 settembre). Decorso questo primo periodo di ampia tolleranza, si entrerebbe nel nuovo regime, che è previsto vada ad interessare tutti, che prevede che le fatture possano essere emesse entro 10 giorni dall'avvenuta esigibilità.

Ma il cliente con cosa esce dal locale?

La domanda chiave è la seguente: se c'è tempo per emettere la fattura, il cliente con cosa esce dal locale? Posto che la fattura non è immediata, occorre emettere qualche altro tipo di documento. **Ebbene, questa domanda così fondamentale a tutt'oggi non ha ancora ricevuto una risposta definitiva.**

E' un fatto che siamo abituati a che l'acquirente lasci i locali o scontrino/ricevuta fiscale, oppure con la fattura, ma con la fattura elettronica, come si fa? Per assurdo, questo problema non si risolve nemmeno accogliendo l'ipotesi dell'obbligo di emissione nella giornata stessa, perché comunque vi sarebbe un lasso di tempo entro il quale il cliente potrebbe lasciare i locali senza avere in mano alcun documento valevole ai fini fiscali, e la questione si amplia a dismisura se invece teniamo per buona l'ottica del termine per la liquidazione IVA o (successivamente) i dieci giorni.

Le possibili soluzioni


Sul punto si è già detto e scritto di tutto ed il contrario di tutto, possiamo solo effettuare un tentativo di sunto delle diverse posizioni e proporre le nostre contro deduzioni, fermo restando che fintanto che l’Agenzia delle Entrate non emetterà la tanto attesa “**circolare finale**” sulla fatturazione elettronica, si tratta **di mere interpretazioni**.

Secondo alcuni, posto che l’emissione della fattura elettronica in un secondo momento è espressamente prevista dalla norma, non vi è di che preoccuparsi. Semplicemente la fattura sarà emessa nei tempi più ampi concessi e a “fare da controllore” sarà il legittimo interesse di colui che la fattura dovrà ricevere. In caso di controllo, basterà dichiarare di aver richiesto fattura.

Secondo altri, posto che stiamo parlando dei casi in cui la fattura sostituisce la ricevuta fiscale, non valgono i maggiori termini e l’emissione deve avvenire entro le ore 24 del giorno stesso. Peccato che questa interpretazione cozzi in pieno con le disposizioni del D.L. 119/18, introdotte proprio per concedere più tempo per le “fatture immediate”, che tanto immediate non saranno più.

Il reale punto interpretativo, risiede nel necessario chiarimento che dovrà intervenire in merito a “se” e “cosa” rilasciare in luogo della fattura, la cui emissione risulterà differita nel tempo. Una soluzione potrebbe essere quella di emettere una fattura proforma, una sorta di promemoria, da rilasciare al cliente con specifica “segue fattura elettronica”, a meno che non ci venga espressamente detto che in caso di controllo sarà sufficiente che il cliente dichiari che ha richiesto fattura, e di conseguenza, è legittimato a lasciare i locali a mani vuote.

Molto più semplice è la soluzione per gli esercizi dotati di registratore di cassa: si potrà, per massima prudenza e salvo ulteriori chiarimenti, emettere lo scontrino fiscale e richiamarlo nella fattura successivamente emessa. Soluzione, questa, che potrebbe essere anche utilizzata sostituendo allo scontrino la ricevuta fiscale. Non resta che attendere che si faccia luce, fermo restando che, occorre ribadirlo ancora una volta visto che pare non sia ancora chiaro, se si parla di fattura, questa può essere solo ed esclusivamente elettronica. In alcun caso un esercente potrà rifiutarsi emettere fattura, se richiesta, e in tal caso sarà una e-fattura. Diversamente, si tratterà di operazione non certificata validamente ai fini fiscali, con tutte le conseguenze che ne derivano.



Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI IDENTIFICATI IN ITALIA: FATTURA ELETTRONICA?

di Valdes Landi

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle entrate precisa che **i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia** hanno **l'obbligo**, dal 1° gennaio 2019, di **emettere fattura elettronica anche** per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, degli operatori minimi e forfettari "e **anche nei confronti dei soggetti identificati**" ai fini Iva in Italia.

In buona sostanza, è ora previsto che **l'obbligo di emissione della fattura elettronica** ricorre per le "cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti **residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato", **eliminando quindi la fattispecie del soggetto identificato in Italia**.

Come anticipato, l'Agenzia delle entrate ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica, previsto per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e per quelle effettuate in favore di soggetti minimi o forfettari, anche per quelle **eseguite nei confronti dei soggetti non residenti identificati** (si tratta di soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia).

In tal caso, il cedente/prestatore nazionale deve indicare **il valore "0000000" nel campo del codice destinatario** del file Xml, salvo che il cliente non comunichi il suo indirizzo telematico (PEC o **codice destinatario**).

Le fatture elettroniche sono messe a disposizione della controparte nell'area riservata del sito dell'Agenzia, ed è opportuno che il soggetto nazionale inoltri alla controparte una copia della fattura elettronica inviata al Sdi segnalando allo stesso che l'originale è a sua disposizione nella predetta area riservata.

È appena il caso di precisare che **l'emissione della fattura elettronica** per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti identificati comporta il venir meno dell'obbligo di inclusione delle operazioni nel cd. "**esterometro**".

Tuttavia, il chiarimento offerto dall'Agenzia non è preciso giacché l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solo le **operazioni effettuate** tra controparti residenti o stabilite in Italia.

Pertanto, **il soggetto passivo nazionale** (al fine di distinguere fra obbligo e facoltà) deve distinguere le controparti con cui procede ad effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in differenti **categorie**:

- **soggetti residenti nel territorio dello Stato**, nel cui ambito si comprendono le società (di persone e di capitali) aventi la sede legale in Italia, nonché le imprese individuali residenti nel nostro Paese e le persone fisiche. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di tali soggetti, **la fattura deve essere sempre emessa in formato elettronico ed inviata tramite il Sdi**;

- **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, ma ivi **stabiliti**, nel cui ambito si comprendono tipicamente le società non residenti con **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato. In tal caso, per le operazioni effettuate da un soggetto passivo in Italia nei confronti della stabile organizzazione del soggetto non residente, **la fattura deve essere emessa in formato elettronico ed inviata alla controparte tramite il Sdi**;

- **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, ma ivi **identificati** tramite **rappresentante fiscale**. Per tali soggetti **l'identificazione nel territorio dello Stato** non conferisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l'operazione effettuata nei confronti di tali soggetti non confluisce nell'obbligo di emissione della fattura elettronica che rimane pertanto **facoltativa** previo **accordo con la controparte** e ferma restando la necessità di assicurare la **copia cartacea** ove richiesta.

Infine, è appena il caso di osservare che nella risposta dell'Agenzia delle entrate è altresì precisato, a maggior conforto di quanto si sostiene, che gli operatori non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia (al pari dei contribuenti minimi e forfettari) non hanno alcun obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico.

Trattandosi di partite Iva - ancorché nazionali - riferite a soggetti non stabiliti non ricorre pertanto alcun obbligo di fatturazione elettronica attiva.

Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

FATTURA ELETTRONICA E COPIE DI CORTESIA

di Valdes Landi

Con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 luglio 2018 per la filiera dei carburanti (esclusi i rifornimenti effettuati presso la rete distributiva) e nell'ambito dei sub- appalti di primo livello aventi come committente principale una Pubblica Amministrazione, da alcuni mesi sono cominciate a pervenire le prime E-fatture, e con esse, spesso, quelle che vengono definite **"copie di cortesia", o "duplicati" o locuzioni similari**.

Di che si tratta?

Sostanzialmente si tratta di fatture analogiche, diciamo **"vecchia maniera"**, che vengono allegate al flusso di dati della fattura elettronica, con l'intento dichiarato di agevolare il soggetto ricevente che in questo modo può avere immediatamente i dati "in chiaro", senza necessità di convertire il file XML in un formato leggibile.

Chiariamo subito che l'invio della "copia di cortesia" **non è assolutamente obbligatoria**. Non solo, si tratta di una prassi che, seppure attuata con le migliori intenzioni, **sta generando confusione**, poiché troppi sono i soggetti che ricevono una fattura elettronica e, avendo a disposizione la copia di cortesia, pensano (male) di utilizzare tale copia per la registrazione, alla stregua di una qualsiasi copia cartacea. **Questo comportamento, in caso di fattura elettronica obbligatoria, non è corretto**.

Se si rientra infatti nel caso di E-fattura obbligatoria, **solo la fattura elettronica è la reale fattura**, ovvero il file, in formato XML, che per imposizione di norma deve transitare dal Sistema di Interscambio ed essere da questo accettato affinché la fattura si consideri emessa.

Le fatture analogiche (non elettroniche) che siamo abituati a maneggiare sono formate e recapitate nelle maniere più disparate: scritte su carta libera, oppure prodotte da software che ne consentono poi la stampa, oppure la produzione digitale (ad esempio in formato pdf) con successivo invio via posta elettronica. Non vi sono vincoli al modo in cui la fattura deve essere prodotta e nemmeno vincolanti disposizioni sulle modalità con le quali la fattura deve essere consegnata alla controparte (a mano, via posta, ecc.).

Con la fattura elettronica innanzi tutto cambia il formato: la E-Fattura, infatti, è un **insieme di dati**. La fattura elettronica è un **file** e come tale è un insieme di **bit**, non è tangibile. Questo concetto, apparentemente semplice, sta alla base di tutta una serie di conseguenze successive - **quali l'obbligo della conservazione sostitutiva che sarà oggetto di un prossimo intervento** - ed è pertanto di basilare importanza assimilarlo.

È fondamentale infatti comprendere che è ben vero che una fattura elettronica può essere "letta" - ovvero visualizzata - ed una volta visualizzata può anche essere stampata, ma la riproduzione cartacea della E-Fattura (che si tratti di una stampa del file, oppure di una copia di cortesia) **non è la fattura stessa**. Di conseguenza, per esempio, laddove si dovesse procedere con un decreto ingiuntivo, che richiede la produzione delle fatture che stanno alla base della pretesa economica, una stampa del contenuto di una E-Fattura non sarà mai sufficiente. Occorrerà produrre una **"copia autentica" del file**, il che comporta la necessità che il file sia conservato secondo procedure tecniche precise e riconosciute come valide dalla legge affinché la copia abbia valore.

Un'altra fondamentale differenza tra le fatture analogiche e quelle elettroniche, nel nostro ordinamento, risiede nel **"percorso"** che il file fattura deve compiere a partire dall'emittente per arrivare, infine, al destinatario. Si tratta, infatti, di un percorso **"mediato"**, che vede fraporsi fra l'emittente ed il destinatario un soggetto chiave, il **Sistema di Interscambio** dell'Agenzia delle Entrate.

In buona sostanza le normative che regolano la E-Fattura impongono, come abbiamo visto, la produzione di file che contengono i dati della fattura. Tali dati, peraltro, devono essere espressi secondo uno schema preciso.



Ogni informazione, quindi, deve essere "incasellata" nel file secondo gli specifici campi che sono stati definiti dal Provvedimento, il tutto seguendo lo standard informatico XML che consente l'uniformità di lettura dei dati stessi. Per quanto sopra, il contribuente che deve emettere fattura in formato elettronico dovrà:

1) Indicare in fattura (almeno) i **dati minimi richiesti dalla normativa IVA;**

2) **Tradurre questi dati in un file Xml**, nel rispetto del tracciato imposto dall'Agenzia delle Entrate. Ottenuto il file XML, entra in gioco il Sistema di Interscambio. Infatti, il file fattura non viene inviato dall'emittente al destinatario, come sino ad oggi avvenuto, bensì deve **essere inviato dall'emittente al SDI.**

Possiamo paragonare il SDI ad un grande magazzino che smista corrispondenza: l'emittente invia al Sistema (indicando al Sistema stesso come raggiungere poi il destinatario) ed il Sistema stesso procede con il recapito della fattura al destinatario finale.

Attenzione però: prima di procedere al recapito avviene la fase cruciale che costituisce alla fin fine la **ratio dell'intera operazione di digitalizzazione fiscale**. Infatti, l'Agenzia delle Entrate effettua innanzi tutto una serie di controlli preliminari sulla fattura. Se i controlli vengono superati, l'Agenzia delle Entrate **memorizza nei propri sistemi la E-Fattura (che solo in quel momento si considera fiscalmente esistente)**, e procede a recapitarla al destinatario finale.

Riassumendo, la fattura elettronica, nel nostro ordinamento è un insieme di dati codificati secondo il linguaggio Xml, espressi secondo il tracciato previsto dalle specifiche tecniche. Tali dati devono essere trasmessi al SDI e, solo laddove la fattura non venga respinta dal Sistema, si considera come emessa, **diversamente la fattura non esiste**. Per quanto sopra esposto, l'eventuale "copia di cortesia" non ha alcun valore, né ai fini fiscali né ai fini civilistici.

A dover essere oggetto di contabilizzazione sarà solo la E-Fattura, con data che non può essere anteriore a quella di ricevimento da parte del SDI, sulla PEC o sul canale informatico dedicato.

Valdes Landi Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

OBBLIGO DI NOMINA DEL REVISORE PER LE “IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI”

di Valdes Landi



Nello schema di D. Lgs. recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, è prevista la modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 2477 del c.c.

In sostanza, lo schema dispone che «la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti».

In merito ai parametri sopra esposti, è bene precisare che si tratta di “piccole imprese”, quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

In virtù di tutto ciò, occorre valutare quali possano essere gli impatti operativi sulla revisione che dev'essere attuata in conformità ai principi di revisione ISA Italia, considerando anche la piccola dimensione delle imprese suddette. È bene ricordare che, i principi ISA, sono rivolti principalmente alle revisioni di imprese medio- grandi e, di conseguenza, sorge qualche difficoltà applicativa con riguardo alle imprese più piccole, nonostante i paragrafi relativi alle “considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori”, dove sono elencate le caratteristiche qualitative di dette imprese che, però, non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.

Ciò, in quanto - come si legge nei principi ISA - le considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori contenute nei principi di revisione sono state elaborate principalmente con riferimento alle società non quotate. Alcune delle considerazioni, tuttavia, possono essere utili per le revisioni contabili di società quotate di dimensioni minori.

In concreto, l'espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un'impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:

la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto - può trattarsi di una persona fisica o di un'altra impresa che possiede l'impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);

una o più delle seguenti caratteristiche:

- operazioni semplici e lineari; semplicità delle registrazioni contabili;
- un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle single linee di attività;
- un numero limitato di controlli interni;
- un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli;
- un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

I principi di revisione, definiscono il proprietario di un'impresa di dimensioni minori, ossia colui che è coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa come “proprietario amministratore”.

Valdes Landi Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

MANOVRA: IPER-AMMORTAMENTO CONFERMATO PER IL 2019 E IL 2020

di Valdes Landi



Il disegno di legge collegato alla Legge di Bilancio per il 2019 estende la possibilità di poter usufruire dell'agevolazione riguardante gli investimenti atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0".

La proroga dell'agevolazione, in sostanza prevede che le disposizioni, si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione

Per quanto riguarda la maggiorazione del costo di acquisizione, il disegno di legge prevede una differenziazione di aliquote in base agli investimenti effettuati, ossia:

150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro; 50 per cento per gli investimenti compresi tra i 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.

Appare evidente, quindi, che la maggiorazione non si applica per gli investimenti che superano i 20 milioni di euro. Viene, inoltre, chiarito che la maggiorazione non si applica agli investimenti che hanno usufruito della proroga disposta con la legge di Bilancio 2018 eseguiti nel 2018 e nel 2019.

Pertanto, per i soggetti che effettuano investimenti nel 2019, che hanno pagato l'acconto del 20 per cento e vi sia la conferma dell'ordine da parte del fornitore, potranno beneficiare dell'agevolazione del 150 per cento a prescindere dall'entità degli stessi.

La norma, dispone che, per i soggetti che beneficiano della maggiorazione e che, nel periodo 2019/2020, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Resta ferma, la disposizione prevista dalla legge n. 232/2016, secondo la quale ai fini della fruizione dei benefici l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ossia, per beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista iscritto all'albo, attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. infine, il disegno di legge conferma quanto previsto in materia di investimenti sostitutivi introdotti dalla legge di bilancio 2018. Si ricorda che, la predetta legge, ha introdotto la disciplina dei cosiddetti investimenti sostitutivi. In sostanza, tale disciplina, prevede che, non venga meno il beneficio dell'iperammortamento, per le quote residue, se il bene originariamente agevolabile viene sostituito nel tempo con un bene materiale strumentale nuovo, purché il nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e siano soddisfatte le altre condizioni di legge. Pertanto, non si procede al recupero dell'iperammortamento in presenza di investimenti sostitutivi, in base ai quali se nel corso del periodo di godimento dell'iperammortamento si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote come determinate in origine, purché nel medesimo periodo di imposta del realizzo l'impresa:

sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016;

attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 232/2016.

Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

MANOVRA: DAL 2019 CEDOLARE SECCA ANCHE PER I LOCALI COMMERCIALI

di Valdes Landi

Tra le varie misure contenute nella manovra di bilancio 2019, varata pochi giorni fa dal Governo (e che ora passerà al Parlamento) ci sarà anche l'estensione della **cedolare secca per i locali commerciali**. Ad annunciarlo è stato il Governo stesso nel comunicato stampa emanato subito dopo il varo della manovra. In esso, infatti, si legge che tra le principali innovazioni introdotte dal provvedimento c'è anche la *"flat tax al 21% sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali - si prevede una cedolare fissa al 21% anche sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, come i capannoni"*.

In quanto regime opzionale, la cedolare secca si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali per la parte derivante dal reddito dell'immobile.

Ad oggi, il regime può essere scelto solo per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.

Ad oggi, dunque, possono optarvi solo **le persone fisiche** titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Inoltre, il regime non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

L'aliquota della cedolare è del 21%, ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilità abitative.

Si tratta dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. L'aliquota del 10% si applica anche ai contratti a canone concordato riferito ad abitazioni situate nei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

La scelta per la cedolare può essere fatta in sede di registrazione del contratto oppure anche successivamente alla scadenza dell'annualità. Se fatta in sede di registrazione l'opzione vale per tutta la durata del contratto; se fatta successivamente, la scelta sarà valida per la residua parte di durata.

Per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

La cedolare secca non sostituisce, però, l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Altro aspetto rilevante è che l'opzione implica la rinuncia, per il locatore, alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

Ai fini dell'efficacia della scelta il locatore deve eseguire una raccomandata al conduttore con cui lo informa circa quest'ultimo aspetto (salvo che il tutto non sia già riportato nel contratto stesso).



La liquidazione dell'imposta avviene in sede di dichiarazione dei redditi e segue lo stesso meccanismo dell'IRPEF (dunque, si versa a saldo ed acconto). Per quanto riguarda, poi, gli effetti della scelta sul reddito di locazione, questi: è escluso dal reddito complessivo; su di esso non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni; deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Se tutto sarà confermato, dunque, dal prossimo anno i proprietari di locali commerciali potranno anch'essi optare per la tassazione sostitutiva. Da quanto emergerebbe fin qui, l'aliquota sarà **solo quella del 21%**.

Ciò che dovrebbe restare ferma è la modalità di scelta (inclusa la raccomandata da fare al conduttore e quindi, la necessità di rinunciare all'aumento del canone per tutta la durata del regime).

Con l'estensione del regime anche ai locali commerciali si tende, quindi, ad equiparare la tassazione delle locazioni commerciali a quelle abitative.

La scelta del regime anche per le unità commerciali, porterà certamente come vantaggio per il locatore il risparmio in termini di imposte dovute (si paga l'aliquota del 21% e non sono dovute imposte di registro e bollo) ma ci saranno da valutare anche gli eventuali svantaggi (si pensi proprio al fatto che il proprietario non potrà chiedere l'aumento del canone per tutta la durata del contratto, incluso l'aggiornamento Istat).

Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

MANOVRA 2019: SCONTRINO ELETTRONICO DA LUGLIO 2019

di Valdes Landi



Corrisponde a verità che a partire dal luglio 2019 si assisterà all'introduzione graduale di un **nuovo strumento: lo scontrino elettronico**.

Scontrino che, peraltro, costituirà il passaggio propedeutico all'avvio, a partire dal 1 gennaio 2020, di una "nuova" forma di contrasto all'evasione, ovvero la lotteria degli scontrini.

Andiamo per gradi, ribadendo innanzi tutto che, allo stato attuale, alcun rinvio è previsto o è stato in qualche modo annunciato per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica, che è quindi confermato per il 1 gennaio 2019.

Peraltro, che la fatturazione elettronica non venga rinviata non deve sorprendere, posto che solo il 3 ottobre scorso, Maggiore - Direttore dell'Agenzia delle Entrate - in audizione in commissione Finanze ha sottolineato che non sono emerse particolari criticità nella prima fase di introduzione dell'obbligo, e quindi a parere dell'Agenzia non vi sono problemi tecnici tali da rendere necessario un rinvio.

Nel corso dell'audizione, inoltre, è stato nuovamente ricordato che, a regime, l'e-fattura dovrebbe garantire **due miliardi di maggiori entrate, somme alle quali difficilmente il già fragile equilibrio di bilancio potrebbe rinunciare**.

Ciò che, invece, emerge dalla **bozza** del decreto fiscale collegato alla manovra, è l'intenzione di introdurre, a partire dal luglio 2019, **un nuovo adempimento**: l'obbligo di trasmissione telematica degli scontrini, nonché lo scontrino elettronico, integrato con il codice fiscale dell'acquirente, che costituirebbe condizione necessaria al concreto avvio della "*lotteria degli scontrini*", introdotta già nel 2016 ma restata solo sulla carta, mai attuata.

In sostanza, i soggetti che emettono scontrino sarebbero obbligati alla memorizzazione elettronica degli stessi ed alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.

Gli scontrini stessi, inoltre, diverrebbero il "titolo di gioco" utilizzabile da parte del contribuente-acquirente per la partecipazione ad un'estrazione premi, una vera e propria lotteria su base nazionale. Lo scopo del meccanismo è evidente: incentivare il conflitto di interessi tra il consumatore e l'esercente che non ottempera all'emissione dello scontrino, invitando quindi i consumatori a richiedere sempre l'emissione del documento fiscale, per poter poi sperare in qualche premio della lotteria.

L'inserimento del codice fiscale sullo scontrino non sarà però obbligatorio, ma solo su richiesta del cliente. In assenza di codice fiscale non si potrà partecipare alla lotteria, ma sarà bene, se un domani tutto questo divenisse realtà, considerare anche il fatto che con l'indicazione del codice fiscale si lascerà traccia di ogni acquisto effettuato. Un aspetto, questo, non trascurabile, e che potrebbe costituire una buona base dati sulla quale basare attività di verifica e controllo basate sulla dimostrata capacità di spesa.

Ma torniamo all'avvio dello scontrino elettronico, fattispecie introdotta da un articolo inserito nella bozza del DL Fiscale. L'introduzione, se confermata, avverrebbe a step: in un primo momento, ovvero a partire dal **1 luglio 2019**, sarebbero chiamati ad ottemperare solo i contribuenti che incassano corrispettivi aventi **un volume d'affari superiore a 400mila euro**, mentre l'introduzione dell'obbligo diffuso a tutti i soggetti interessati partirebbe il 1 gennaio 2020, in concomitanza con l'avvio **dell'estrazione premi**.

Questi limiti temporali e di volume d'affari, sono dunque riferiti alla proposta inserita nel DL fiscale relativa al nuovo obbligo di emissione di scontrino elettronico.

Se effettivamente l'obbligo di emissione di scontrino elettronico e trasmissione telematica obbligatoria dei corrispettivi vedrà la luce, moltissimi saranno i **registratori di cassa** che dovranno essere adeguati al nuovo adempimento, sia per consentire la memorizzazione - su richiesta - del codice fiscale dell'acquirente (condizione necessaria per poter partecipare alla lotteria), **che per consentire la successiva trasmissione telematica che diverrebbe obbligatoria, come si è detto, a partire dal 1 luglio 2019 per alcuni (volume d'affari superiore a 400mila euro) e poi per tutti, a partire dal gennaio 2020.**

Ci si troverebbe dinnanzi ad una moltitudine di registratori di cassa **da sostituire o comunque adeguare alle nuove richieste dell'amministrazione finanziaria**, e sul punto pare che saranno riconosciuti **incentivi** per sostenere i contribuenti interessati nell'adeguamento delle attrezzature.

Inoltre, sempre stando al tenore della bozza di DL, specifici esoneri potrebbero essere introdotti in seguito, in ragione della tipologia di attività esercitata, nonché in considerazione al luogo di esercizio dell'attività (presumibilmente per venire incontro a quei contribuenti che operano in aree geografiche prive di copertura internet).

Ricapitolando, ad oggi, **il calendario digitale è il seguente:**

1 gennaio 2019: introduzione della fattura elettronica obbligatoria in base alle disposizioni attualmente vigenti;

1 luglio 2019: **proposta** di introduzione dell'obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti aventi volume d'affari superiore a 400mila euro, e obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia dei corrispettivi giornalieri;

1 gennaio 2020: **proposta** di introduzione dell'obbligo di scontrino elettronico e trasmissione telematica dei corrispettivi a carico di tutti i contribuenti interessati alla fattispecie, indipendentemente dal volume d'affari (obbligo allargato);

1 gennaio 2020: **proposta** di avvio della "lotteria degli scontrini", per partecipare alla quale occorrerà richiedere l'inserimento del proprio codice fiscale in sede di emissione dello scontrino da parte di un commerciante al dettaglio ed in tutti gli altri casi in cui viene rilasciato lo scontrino fiscale.

Se il tutto troverà conferma definitiva (ricordiamo che si sta ragionando solo su quanto trapelato in merito alla bozza del DL fiscale) si profilano all'orizzonte, quindi, non più un solo "digital day", bensì ben tre, senza considerare il già trascorso 1 luglio 2018, in un susseguirsi di adempimenti telematici che porta a domandarsi quale potrebbe essere, ancora, il passaggio successivo.



Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria
✉ v.landi@confartigianatofc.it

MANOVRA 2019: MINI IRES PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ASSUMONO PERSONALE

di Valdes Landi

Riduzione dell'IRES

Secondo quanto previsto dal disegno di Legge per il 2019 l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società sarà ridotta di nove punti e passerà, quindi, dal 24 per cento al 15 per cento nel rispetto di determinati requisiti. Nel citato disegno di Legge, viene chiarito che, si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione.

Nello specifico, rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

In sostanza, il disegno di legge di Bilancio prevede la riduzione di 9 punti percentuali dell'aliquota IRES sugli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria realizzati nel territorio dello Stato, per il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti.

Rimangono esclusi dalla tassazione agevolata gli investimenti in immobili e in autoveicoli.

Nel disegno di Legge, viene, inoltre, chiarito che, per ciascun periodo di imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili ai sensi dell'articolo 102, del TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Incremento dell'occupazione

Un ulteriore novità, inserita all'interno del disegno di legge della Legge di Bilancio per il 2019, riguarda la tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'incremento dell'occupazione. La citata manovra, mira a favorire la crescita, le assunzioni a tempo indeterminato e a termine e, lo sviluppo aziendale.

Viene, infatti, precisato che, il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo di imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte nel medesimo periodo di imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

L'incremento, va considerato limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo di imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, del codice civile.

Pertanto, per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I datori di lavoro possono, pertanto, usufruire dell'aliquota ridotta, solo, se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

Infine, viene specificato che i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale saranno assunti nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.



Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

BONUS ENERGIA A RISCHIO SENZA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

di Valdes Landi



BONUS ENERGIA A RISCHIO SENZA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

E' stata attivata la procedura che prevede la **trasmissione all'ENEA** (*Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile*) **dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia con impatto sulla riqualificazione energetica.**

L'adempimento, necessitava di una procedura attuativa da parte di ENEA, che è stata resa disponibile dal 21 novembre u.s.

Tutte le informazioni sono contenute nel sito internet www.acs.enea.it

FINALITA' DELL'ADEMPIMENTO

Come si legge nella disposizione, l'adempimento è stato introdotto per tenere sotto osservazione e valutare il risparmio energetico conseguito attraverso quegli interventi di ristrutturazione (cosiddetti "non qualificati" dal punto di vista energetico) che finora sfuggivano ad ogni forma di monitoraggio, non prevedendo la normativa alcuna comunicazione all'ENEA.

QUALI INTERVENTI

Gli interventi interessati alla comunicazione sono quelli che beneficiano del bonus "**ristrutturazione edilizia**" e che consentono di **migliorare l'efficienza energetica.**

Nel Portale di ENEA (<http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>) è pubblicato un elenco degli interventi di ristrutturazione edilizia che presentano tali requisiti:

ELENCO DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI INVIO	
serramenti comprensivi di infissi	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi;
strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none">- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;- riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
installazione o sostituzione di impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none">- installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti;- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;- sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;- microcogeneratori (Pe<50kWe);- scaldacqua a pompa di calore;- generatori di calore a biomassa;



	<ul style="list-style-type: none"> - sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; - installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; - impianti fotovoltaici;
elettrodomestici <i>(solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - forni - frigoriferi; - lavastoviglie; - piani cottura elettrici - lavasciuga - lavatrici; (classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è A)

TRASMISSIONE DEI DATI: LE SCADENZE

L'adempimento riguarda i lavori ultimati dal 1° gennaio 2018 (questa, infatti, la decorrenza della norma istitutiva).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Per gli interventi la cui data a fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine lavori o da dichiarazione di conformità) è **compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 21 novembre 2018** (data di apertura del portale), **il termine di 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (di conseguenza, la trasmissione deve essere effettuata entro il 19 febbraio 2019).**

I DATI DA INSERIRE

La procedura di trasmissione è descritta nella apposita "Guida rapida" scaricabile dal sito internet <http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>.

A seguito della trasmissione, l'utente riceve un codice identificativo dell'avvenuto invio.

I dati da inserire riguardano:

- l'utente (beneficiario dell'intervento),
- l'immobile: ubicazione, dati catastali, superficie calpestabile, titolo di possesso, anno di costruzione, destinazione d'uso;
- la descrizione degli interventi: per ciascuna tipologia di intervento, sono previsti dati specifici (alcuni obbligatori, alcuni liberi, guidati con un menu a tendina).

LE SANZIONI

A seguito della mancata esecuzione dell'adempimento **si rischia la decadenza del beneficio fiscale.** Il motivo di questa decadenza non sta in una norma specifica, ma nel fatto che l'omesso invio di questa comunicazione può essere sanato pagando la sanzione di Euro 258,00 accompagnato dall'invio tardivo della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scada successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso.

Pertanto se questo istituto fosse applicabile, il suo mancato invio, senza la regolarizzazione di quanto sopra, comporterebbe la decadenza del beneficio fiscale.

Valdes Landi - Consulenza Fiscale e Tributaria

✉ v.landi@confartigianatofc.it

ABOLIZIONE DEL SISTRI DAL 1 GENNAIO 2019

Emanuela Magrini



Il testo del DL Semplificazioni pubblicato in GU venerdì scorso, 14 dicembre ha confermato la definitiva soppressione a partire dal 1 gennaio 2019 del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI (art. 23).

Di conseguenza da tale data non saranno più dovuti i contributi previsti da legge.

Oltre alla soddisfazione di "mandare in pensione" un sistema che non ha mai funzionato e che per anni ha gravato sulle imprese, Confartigianato è già impegnata insieme alle altre principali Associazioni nella definizione di un nuovo sistema di digitalizzazione di tutti gli adempimenti cartacei sui rifiuti che sostituisca e superi il SISTRI.

Fino alla definizione ed alla piena operatività di questo nuovo sistema, i soggetti obbligati continueranno ad effettuare gli adempimenti cartacei, compilando registri di carico e scarico e formulari di identificazione.



Emanuela Magrini - Consulenza Ambiente e Sicurezza
✉ e.magrini@confartigianatofc.it

"Imprese in Ripresa 2.0" – nuovo accordo per il credito 2019

Rilevata la necessità di intervenire per rafforzare la ripresa economica, anche alla luce di una tendenziale stagnazione, in data 15.11.2018, l'ABI e le Organizzazioni imprenditoriali Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti) hanno sottoscritto l'**Accordo per il Credito 2019**.



La misura ha per oggetto:

- la **sospensione**, per un periodo massimo di 12 mesi, **del rimborso della quota capitale dei finanziamenti**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;

- l'**allungamento della scadenza dei finanziamenti** fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. L'Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

Le imprese interessate che possono chiedere la sospensione/allungamento dei finanziamenti sono le **micro, piccole e medie imprese** (PMI), secondo la definizione della Comunità Europea (imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro).

I requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento sono i seguenti:

- l'impresa, al momento della presentazione della domanda, deve **essere in bonis**, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni *non performing* ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, **non deve avere rate scadute** (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) **da più di 90 giorni**;

- l'impresa non deve avere **già ottenuto la sospensione o l'allungamento** dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire **dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2020**, in relazione a finanziamenti in essere al 15.11.2018. Fino al 31.12.2018, le imprese potranno comunque continuare a presentare domande di sospensione/allungamento dei finanziamenti secondo le previsioni contenute nell'Accordo per il credito 2015, esclusivamente per i finanziamenti in essere al 31.03.2015.

In ordine alle domande presentate, le banche sono chiamate a **rispondere entro 30 giorni lavorativi** dalla presentazione della domanda (completa delle informazioni eventualmente richieste).

La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Le condizioni economiche rimarranno invariate, fatta salva la possibilità per la banca di aumentare il tasso rispetto a quello pattuito originariamente, qualora lo stesso istituto di credito dovesse incontrare maggiori oneri per l'accoglimento della richiesta proveniente dalla PMI. Tuttavia, l'Accordo sottoscritto, prevede che l'incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base.

CREDITO : BANDI ed INCENTIVAZIONI

SCADENZIARIO CREDITO

NORMATIVA	OGGETTO	BENEFICIARI	SCADENZA	CONTRIBUTO
INTERNAZIONALIZZAZIONE	-----	-----	-----	-----
MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO e SIMEST	Il fondo rotativo è nato con l'obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico alle PMI nel loro processo di internazionalizzazione. Si concretizza nella partecipazione del Fondo al capitale sociale di società costituite ad hoc (NewCo) con sede sociale in Italia (o in altro Paese UE)	PMI	Aperto	Acquisizione quote societarie
SIMEST Legge 133/2008	Prevede finanziamenti agevolati alle imprese che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale con tre tipologie di interventi: a) programmi di inserimento su mercati esteri; b) studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica; c) finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici	PMI	Aperto	Conto Interesse
Internazionalizzazione Mis. 4.2 Annualità 2018 Bando per il sostegno a progetti presentati dai consorzi per l'internazionalizzazione e per la realizzazione di eventi e iniziative rivolte ai mercati esteri.	Contributi a sostegno per progetti presentati dai consorzi per l'internazionalizzazione per la realizzazione di eventi e iniziative rivolte ai mercati esteri.	Consorzi	Attualmente chiuso	Contributi a fondo perduto
MISE VOUCHER per L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Temporary Export Manager	Contributo a fondo perduto sotto forma di Voucher per le Imprese e le Reti di Imprese che intendono accedere a mercati esteri attraverso una figura specializzata	PMI costituite in qualsiasi forma societaria e Reti di Imprese	Attualmente chiuso	Contributo a fondo perduto

<p>Bando Internazionalizzazione e Fiere Regione Emilia Romagna</p>	<p>PROGETTI DI TIPO A Promozione consulenza e pianificazione di un piano di internazionalizzazione pluriennale – PROGETTI DI TIPO B Partecipazione ad almeno tre fiere internazionali</p>	<p>PMI in forma singola o aggregata</p>	<p>Attualmente chiuso</p>	<p>Contributi a fondo perduto</p>
<p>CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI - Bando di Concessione di Contributi per la partecipazione a fiere all'estero – Anno 2019</p>	<p>La Camera di commercio stanZIA un fondo di 250.000,00 euro per incentivare lo sviluppo economico e la competitività delle micro, piccole e medie imprese attraverso la partecipazione a eventi fieristici all'estero. Il bando agevola le spese relative alla partecipazione diretta con un proprio spazio espositivo alle fiere all'estero organizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.</p>	<p>Micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle Province di Forlì-Cesena e Rimini</p>	<p>Le domande possono essere presentate dal 14 gennaio al 28 febbraio 2019</p>	<p>Contributo a fondo perduto</p>
<p>RICERCA - SVILUPPO</p>	<p>INNOVAZIONE</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>
<p>MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO “Brevetti +”: bando per la valorizzazione dei brevetti a favore PMI</p>	<p>Fondo finalizzato alla concessione di premi per la brevettazione e alla valorizzazione economica dei brevetti (gestione tecnica ed operativa: INVITALIA)</p>	<p>PMI</p>	<p>Attualmente sospeso per esaurimento risorse</p>	<p>Contributo a fondo perduto.</p>
<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA Bando per Progetti di Innovazione, Digitalizzazione e Informatizzazione</p>	<p>Contributi per l'introduzione di strumenti informatici e telematici avanzati, e loro integrazione nell'organizzazione professionale/aziendale</p>	<p>Liberi Professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali; Liberi professionisti non ordinistici</p>	<p>Attualmente sospeso per esaurimento risorse</p>	<p>Contributo a Fondo perduto</p>

<p>MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO “Brevetti+2”: bando per la valorizzazione economica dei brevetti a favore PMI</p>	<p>Fondo finalizzato allo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della loro capacità competitiva, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici e valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. (gestione tecnica ed operativa: piattaforma telematica INVITALIA)</p>	<p>Micro imprese e PMI anche di nuova costituzione, con sede in Italia, titolare di un brevetto rilasciato o di una domanda depositata successivamente al primo gennaio 2013; essere spin-off accademici da meno di 12 mesi e titolari di brevetto successivamente al primo gennaio 2012.</p>	<p>Attualmente sospeso per esaurimento risorse</p>	<p>Contributo a fondo perduto.</p>
<p>MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO “Disegni +3”: bando per la brevettazione e valorizzazione dei modelli e disegni industriali a favore di PMI</p>	<p>DISEGNI+3 mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.</p>	<p>PMI</p>	<p>Attualmente sospeso per esaurimento risorse</p>	<p>Contributo a fondo perduto.</p>
<p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: “Marchi + 3” Agevolazione per la registrazione di Marchi</p>	<p>ESTENSIONE DEI MARCHI NAZIONALI A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE (Il bando intende supportare le imprese nella tutela dei marchi all'estero attraverso misure agevolative che mirino a garantire la qualità delle scelte strategiche effettuate dalle imprese stesse)</p>	<p>PMI</p>	<p>Attualmente sospeso per esaurimento risorse</p>	<p>Contributo a fondo perduto.</p>
<p>“Nuova Sabatini” - MISE – Decreto 25 gennaio 2016 in attuazione del Decreto del Fare DI 69/2013 Legge 232/2016</p>	<p>Ampliamento Investimenti: Acquisto macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.</p>	<p>PMI</p>	<p>Apertura sportello fino ad esaurimento risorse (31/12/2018)</p>	<p>Contributo in conto Interessi.</p>



SCADENZIARIO CREDITO

<p>Finanziamenti - con garanzia FEI - per PMI orientate alla ricerca, sviluppo ed innovazione.</p>	<p>Sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle pmi, a copertura di prestiti e Garanzie a sostegno dell'innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita ed occupazione.</p>	<p>PMI</p>	<p>Aperto</p>	<p>Finanziamento</p>
<p>Fondi BEI per gli investimenti delle PMI</p>	<p>La banca europea per gli investimenti (BEI) ha messo a disposizione una nuova linea di credito destinata a finanziare interventi in favore delle PMI italiane. Saranno finanziati sia nuovi progetti che quelli in corso non ancora ultimati da parte delle PMI</p>	<p>PMI (vari settori produttivi)</p>	<p>Aperto</p>	<p>Mutui e Leasing</p>
<p>Bando Regionale Emilia Romagna Sostegno Agli Investimenti Produttivi POR FESR 2014/2020 AZIONE 3.1.1.</p>	<p>Incentivare gli investimenti da parte delle PMI emiliane romagnole, al fine di favorire la realizzazione di progetti che accrescano la competitività e attrattività del sistema produttivo, sviluppo sostenibile e progetti di consolidamento e diversificazione. Investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, attraverso un ammodernamento degli impianti, macchinari e attrezzature, innovazione di processo, di prodotto o di servizio. Miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento dei clienti, miglioramento della sicurezza, riduzione degli impatti ambientali etc.</p>	<p>PMI</p>	<p>Attualmente sospeso per esaurimento risorse</p>	<p>Finanziamento a copertura degli investimenti + contributo a fondo perduto</p>
<p>Camera di Commercio della Romagna Forli-Cesena e Rimini - Bando Voucher Digitali Industria 4.0 Bis</p>	<p>Risorse stanziare euro 440.000,00 AGEVOLAZIONE sotto forma di Voucher per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI</p>	<p>MPMI di tutti i settori economici</p>	<p>Attualmente chiuso</p>	<p>Contributo a Fondo Perduto sotto forma di Voucher</p>

INVESTIMENTI-----	-----	-----	-----	-----
<p>Bando Regionale Emilia Romagna POR FESR 2014/2020 AZIONE 1.1.3. Contributi per piccole e medie Imprese costituite in reti</p>	<p>Il bando promuove la valorizzazione economica dell'innovazione, percorsi congiunti di sperimentazione e innovazione strategica che valorizzino la combinazione di competenze tecnologiche e produttive complementari tra le imprese, in modo da realizzare avanzamenti tecnologici di vantaggio comune nell'ambito delle diverse filiere.</p>	<p>Aziende costituite in Reti di P.M.I. Con la partecipazione di almeno 3 P.M.I.</p>	<p>Attualmente sospeso per esaurimento risorse</p>	<p>Contributo in conto esercizio /fondo perduto</p>
AMBIENTE SICUREZZA-ENERGIA	-----	-----	-----	-----
<p>Conto Termico 2.0 Incentivi per interventi di incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili</p>	<p>Incentivo in misura percentuale variabile a seconda dell'intervento</p>	<p>PMI</p>	<p>La richiesta deve essere presentata entro 60 gg dalla conclusione dell'intervento, tramite l'applicativo informatico Portaltermico</p>	<p>Conto Capitale</p>
<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA Bando ECOBONUS per la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti</p>	<p>Contributi per incentivare le imprese a sostituire i mezzi commerciali più inquinanti – rottamandoli – con veicoli a minore impatto ambientale</p>	<p>Micro, piccole e medie imprese, aventi sede legale o unità locale in un Comune della Regione Emilia Romagna</p>	<p>Apertura dal 15/11/2018 fino al 15/10/2019 salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi</p>	<p>Contributo a Fondo perduto</p>
<p>Bando ISI INAIL 2017 Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>Incentivi alle imprese per la realizzazione di progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, degli ambienti di lavoro e bonifica da materiali contenenti amianto</p>	<p>PMI e MICRO anche individuali. Imprese di ogni settore con una Unità produttiva attiva, per la quale si intende realizzare il progetto, nel territorio nazionale.</p>	<p>Attualmente chiuso</p>	<p>Contributo in Conto Capitale.</p>

<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA Bando Fondo Energia Contributi per Finanziamenti agevolati e Contributi a fondo perduto - Miglioramento dell'Efficienza Energetica e interventi di green economy</p>	<p>Il Fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, opera concedendo finanziamenti agevolati a sostegno di progetti di efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.</p> <p>Il Fondo concede, inoltre, un contributo a fondo perduto, per le spese tecniche per la redazione della diagnosi energetica e/o progetto di investimento.</p>	<p>Imprese con sede o unità locale, in cui si realizza il progetto d'investimento in Emilia Romagna</p>	<p>Attualmente chiuso</p>	<p>Finanziamenti a tasso agevolato e contributo a fondo perduto</p>
<p>INVITALIA Ministero dello Sviluppo Economico EFFICIENZA ENERGETICA FONDO NAZIONALE</p>	<p>Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali • la realizzazione e l'ampliamento di reti per il teleriscaldamento • l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica • la riqualificazione energetica degli edifici. <p>I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di euro 250 mila ad un massimo di 4,0 milioni di euro</p>	<p>Imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, per la realizzazione di progetti di investimento</p>	<p>Aperto</p>	<p>Garanzia e finanziamento agevolato</p>

START UP	-----	-----	-----	-----
<p>- INVITALIA - Ministero dello Sviluppo Economico</p>	<p>Misure per l'autoimprenditorialità - MISE D.lgs. 8 luglio 2015 n. 140 e Circolare Direttoriale n. 09.10.2015 - Nuove imprese a tasso zero. Rivolto alle imprese costituite al massimo da 12 mesi o alle persone fisiche che intendono costituire una società, composte da giovani fino a 35 anni e/o donne (indipendentemente dall'età) in tutto il territorio nazionale, con concessione di mutui agevolati a tasso zero per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa).</p>	<p>Persone fisiche, società, composte da giovani fino a 35 anni e/o donne</p>	<p>Aperto</p>	<p>Finanziamento a Tasso 0</p>
<p>INVITALIA Ministero dello Sviluppo Economico Sostegno alle start up innovative ad alto contenuto Tecnologico SMART & START ITALIA</p>	<p>Smart & Start Italia è uno strumento agevolativo al fine di promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:</p> <p>significativo contenuto tecnologico e innovativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ●sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale; ●valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (<i>spin off da ricerca</i>). <p>Lo strumento Smart&Start Italia finanzia progetti che prevedono programmi di spesa, di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento e sostenere costi di gestione aziendale.</p>	<p>La misura è riservata alle start up innovative localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012. Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una start up innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.</p>	<p>Aperto</p>	<p>Finanziamento a Tasso 0</p>




SCADENZARIO CREDITO

<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA -Bando POR-FESR 2014/2020- ASSE 1-AZIONE1.4.1 Bando per sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative</p>	<p>Sostenere le spese di investimento per l'avvio o il consolidamento di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca finalizzata a nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia o ad alto contenuto innovativo.</p> <p>Tipologia A Progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all'avvio dell'impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi.</p> <p>Tipologia B progetti per la realizzazione di investimenti per l'espansione di start up già avviate, per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e l'aumento di dotazioni tecnologiche</p>	<p>PMI costituite come società di capitali registrate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio dedicata alle start up innovative.</p>	<p>Attualmente chiuso</p>	<p>Contributo a fondo perduto</p>
<p>REGIONE EMILIA ROMAGNA -Bando POR-FESR 2014/2020- ASSE 3-Competitività e Attrattività del Sistema Produttivo AZIONE 3.5.1 Supporto alla nascita di nuove imprese Fondo Starter</p>	<p>Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato, che copre anche il 100% dei costi che l'impresa sostiene per investimenti in innovazione produttiva e di servizio, sviluppo organizzativo, messa a punto dei prodotti e servizi da parte di piccole imprese che presentino potenzialità concrete di sviluppo;</p> <p>consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base di piani industriali, prioritariamente negli ambiti della S3, anche attraverso percorsi di rete;</p> <p>introduzione e uso efficace nelle piccole imprese di strumenti ICT nelle forme di servizi e soluzioni avanzate con acquisti di soluzioni customizzate di software e tecnologie innovative per la manifattura digitale.</p> <p>In particolare, gli interessi a carico dell'impresa beneficiaria sono pari alla media ponderata fra:</p> <p>Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);</p> <p>Tasso di interesse pari all'Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).</p>	<p>Beneficiari dell'intervento sono le piccole imprese (meno di 50 ULA e max 10 milioni di fatturato / attivo), attive e non "in difficoltà", che sono iscritte al Registro Imprese da non più di 5 anni dalla data di presentazione della domanda. Devono avere sede produttiva (dove si realizza l'investimento) in Emilia-Romagna e un codice ATECO fra quelli previsti dalla misura agevolativa (codice dalla sezione dalla lettera B alla N e dalla P alla S - comprese).</p>	<p>Attualmente chiuso</p>	<p>Finanziamento a tasso agevolato</p>

TRASPORTI	-----	-----	-----	-----
<p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Misure di sostegno al credito ed agli investimenti per il settore dell' autotrasporto</p>	<p>Istituzione di una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di Euro, nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96</p>	<p>PMI settore Autotrasporto</p>	<p>Aperto</p>	<p>Agevolazioni</p>
TURISMO	-----	-----	-----	-----
<p>L.R. 7/98 Art.13, comma 5, lettera b</p>	<p>Cofinanziamento di progetti di promo-commercializzazione turistica</p>	<p>Aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di Prodotto</p>	<p>Attualmente chiuso</p>	<p>Finanziamento</p>
<p>Contributi per le Imprese del Turismo – L.R. 40/2002</p>	<p>Si tratta della possibilità di accedere a finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali, con possibilità di richiedere un prefinanziamento bancario su finanziamenti che devono riguardare operazioni di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera e di stabilimenti balneari</p>	<p>Imprese del Turismo</p>	<p>A sportello salvo esaurimento fondi - (domande presentate attraverso i consorzi fidi convenzionati con la Regione)</p>	<p>Conto Interessi</p>

ENTI LOCALI – VARIE	-----	-----	-----	-----
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Sostegno economico degli imprenditori che attivano una nuova impresa, un'unità locale diversa dalla sede principale, subentro in esercizi già insediati, imprese attive da oltre sessanta mesi, sul territorio comunale;	Imprese (persone fisiche e società) nel settore del Commercio, dell'Artigianato e degli Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.	Attualmente aperto, fino ad esaurimento fondi.	Contributo annuale per i primi 5 anni a fondo perduto.
	Neoimprenditori iscritti successivamente al 01 gennaio 2012, residenti nel Comune almeno da 15 anni, titolare con meno di 35 anni ; Attrezzature e Arredi, Immobili, Ristrutturazioni, Recupero, Affitto, Affitto d'Azienda o Ramo d'Azienda.	PMI, Commercio con esclusione del e-commerce, Artigianato e produzione di beni, attività industriali e ricezione turistica	Attualmente aperto, fino ad esaurimento fondi	Contributo a fondo perduto
	Operazioni di credito di esercizio e di investimento perfezionate con Istituti di Credito per il tramite di Cooperative di Garanzia o Consorzi Fidi	Imprese individuali, le soc. di persone e di capitale, i consorzi le coop. con stabile organizzazione nel territorio comunale	Attualmente aperto, fino ad esaurimento fondi	Contributo in conto interessi, liquidità 0,50%, investimento 2,50%
	Interventi di decoro cittadino.	Imprese individuali, le soc. di persone e di capitale, i consorzi e le coop con stabile organizzazione nel territorio Comunale.	Attualmente aperto, fino ad esaurimento fondi.	Contributo in conto capitale, 35,00% della spesa sostenuta con limite massimo di euro 3.000,00.
	Incentivazione per incremento occupazionale alle imprese insediate nel territorio Comunale.	Le Imprese nel settore artigianale, pmi, commerciale insediate stabilmente nel territorio Comunale.	Attualmente aperto, fino ad esaurimento fondi.	Abbattimento degli oneri sociali, previdenziali ed assistenziali.

BONUS FAMIGLIE E FIGLI QUALI AIUTI SPETTANO?



Rivolgetevi all'INAPA, il Patronato di [Confartigianato Cesena](#)
per informazioni sul Bonus Famiglia basso reddito ISEE, sconti bollette di casa, esenzione tasse,
bonus bebè, maternità INPS

QUANDO ANDRO' IN PENSIONE?



Rivolgetevi all'INAPA, il Patronato di [Confartigianato Cesena](#) con il
ruolo di tutelare e assistere i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, e i cittadini
per tutte le questioni attinenti alle prestazioni previdenziali e assistenziali.